Pubblicato il 14/11/2018

N. 02579/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02198/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2017, proposto da SCUOLA RADIO ELETTRA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annalaura Giannelli in Milano, Viale Bianca Maria, n. 45;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento, a firma del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 0013196.09-06-2017, del 9 giugno 2017, comunicato alla Ricorrente in pari data, avente ad oggetto «Corsi per Massofisioterapisti – riscontro Vs. nota del 29.03.2017».

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 29 marzo 2017 la società Scuola Radio Elettra S.r.l. ha presentato al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'Istituto "SANITAS – Novedrate", presso la sede sita in Novedrate (CO) - Via Isimbardi 10. La richiesta di riconoscimento della parità riguarda i seguenti indirizzi di studio da attivare nell'anno scolastico 2017/2018: a) Istituto Professionale per Massofisioterapisti (Sez. non vedenti) - Triennale; b) Istituto Professionale per Massofisioterapisti (Sez. non vedenti) - Triennale - Corso serale (Percorso di 2° livello per adulti).
Con provvedimento prot. n. 0013196.09-06-2017 del 9 giugno 2017, il Ministero ha rigettato l'istanza ritenendola non valutabile in quanto: a) la

vigente normativa prevedrebbe la possibilità di attribuzione della parità esclusivamente a percorsi scolastici presenti nell'ordinamento italiano; b) i corsi per Massofisioterapisti non rientrerebbero nei percorsi previsti dal Sistema Nazionale di istruzione.

Contro questo provvedimento è diretto il ricorso in esame.

La Sezione, con ordinanza n. 1375 del 25 ottobre 2017, ha accolto l'istanza cautelare.

In prossimità dell'udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 20 settembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, con la quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 403 del 1971, del d.m. 7 settembre 1976 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 502 del 1992, norme che, a suo dire, avrebbero conservato i corsi di formazione per massofisioterapista i quali, quindi – contrariamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente – non sarebbero estranei al sistema nazionale di istruzione.

Va difatti osservato che la Sezione si è di recente pronunciata su un caso identico a quello oggetto del presente giudizio, nel quale veniva impugnato il diniego della parità scolastica richiesto dalla società ricorrente per i medesimi corsi di cui si discute in questa sede, relativi però all'anno scolastico precedente (ci si riferisce a T.A.R. Lombardia, sez. III, 28 agosto 2017, n. 1749). In tale occasione si è rilevato che l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (il quale prevede la soppressione dei

corsi di studio riguardanti le figure professionali individuate ai sensi del medesimo articolo 6 e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341) non ha comportato la soppressione dei corsi per massofisioterapista, previsti e disciplinati dagli artt. 1 e seguenti della legge n. 703 del 1971, e ciò in quanto non è intervenuto alcun atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione (si rimanda in proposito alla analitica motivazione contenuta nella sentenza citata che richiama Consiglio di Stato sez. III, 17 giugno 2013, n. 3325; TAR Umbria, Sez. I, 15 gennaio 2010, n. 5, 5 dicembre 2013, n. 557, 5 maggio 2014, n. 242, 17 novembre 2016, n. 722; TAR Campania – Napoli, Sez I, 21 maggio 2012, n. 2318; TAR Marche, Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 94).

Si è poi ancora rilevato in quella pronuncia che, con specifico riferimento ai massofisioterapisti non vedenti, l'art. 68 del d.lgs. n. 297 del 1994, istituisce la Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia; e che quindi – quanto meno per i corsi riservati ai non vedenti – risulta del tutto smentita l'affermazione secondo cui i corsi per massofisioterapisti non rientrerebbero nel percorso nazionale del sistema di istruzione.

Si deve pertanto concludere nel senso che, contrariamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, i corsi per i quali la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della parità scolastica sono previsti dall'ordinamento italiano e rientrano, quindi, nel percorso nazionale del sistema di istruzione.

Per queste ragioni va ribadita la fondatezza della censura in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente che vengono liquidate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO